

Una breve introduzione alle *formulae* franche e visigote

In numerosi manoscritti provenienti dalla Gallia e in un unico di provenienza spagnola, nei quali sono presenti testi del diritto romano di allora, testi dei diritti germanici e spesso anche testi letterari, testi di storia territoriale e storia romana antica, si trovano spesso anche raccolte di formule, per ogni sorta di negozio giuridico. Queste raccolte di formule si chiamano anche formulari. I più antichi sono del tardo VI secolo, ma la maggior parte non sono databili prima dei secoli VII, VIII, IX e X. L'edizione oggi più autorevole è stata realizzata da Karl Zeumer nel 1886: 782 pagine *in folio*.¹

A noi qui interessano solo le più antiche raccolte dal VI all'VIII secolo. Si basano per lo più sul diritto romano allora in uso, il quale tuttavia non era il puro diritto imperiale tardo antico, ma piuttosto un diritto volgare sviluppatosi nella parte occidentale dell'impero di prima, compenetrato da elementi germanici.² Per evitare che venga scambiato con il diritto volgare dell'impero Romano occidentale del IV e V secolo, che Ernst Levy credeva di aver trovato e esaminava, preferisco chiamarlo diritto germanico-romano.³ Le più antiche raccolte si sono formate nelle città del Sud della Francia e a Cordova nel Sud della Spagna, dove contratti, testamenti ed altri negozi giuridici unilaterali venivano dai notai del luogo resi in forma anonima, talora privati di parti che erano già presenti nella raccolta in altre formule. Dal tardo VII secolo furono anche dei monaci nei conventi a fare tutto ciò. A tale scopo i raccoglitori utilizzarono documenti che loro stessi avevano registrato o trovato.

L'ampiezza delle singole raccolte è differente. Oscilla tra i quindici e i cento brani circa; se le formule sono simili le une alle altre o con variazioni di poco conto, sembrano sotto lo stesso numero. Sono una rappresentazione del diritto romano allora vigente in quel luogo. L'edizione di Zeumer contiene circa trenta raccolte, molte con aggiunte ed integrazioni successive, qualcuna frammentaria. Le sei più antiche, che qui presenterò, provengono da Angers, Cordova, Bourges, Tours, Clermont Ferrand e solo una da un convento, forse Saint Denis vicino a Parigi. Si tratta dell'unica, il cui autore riporta il suo nome: Marcolfo, un monaco, che agisce per incarico del suo vescovo, parimenti nominato.

1. Il formulario di Angers

¹ *Monumenta Germaniae historica*, Legum sectio V: Formulae, ed. K. Zeumer (Hannover 1886; il primo fascicolo, pp. 1-328, già 1882).

² Un primo tentativo di inserire questi formulari nella cultura giuridica di allora è fatto in: D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien*, Berlin 2002.

³ V. p. e. D. LIEBS, *Sklaverei aus Not im germanisch-römischen Recht*, ZSSSt RA 118 (2001) 286-311, ora anche: www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5086.

Il formulario di Angers⁴ è stato tramandato in un unico, integro manoscritto della fine dell'VIII secolo, proveniente dalla stessa città di Angers, o forse dalla vicina Tours, e conservato oggi a Fulda⁵ in Germania. Contiene principalmente, ff. 1-133, una epitome della *Lex Romana Visigothorum*, che allo stesso modo è stata tramandata solo in questo manoscritto; poi, ff. 133-135, un breve frammento da Isidoro di Siviglia e infine sessantacinque formule sotto il titolo *In christi nomen incipiunt dictati*: sessanta numeri; qualche numero contiene due o tre formule. Tra il numero 57 e il 58, ff. 180-182, è stata inserita una breve cronologia fino al terzo anno di regno del re franco Teuderico (secondo), cioè l'anno 598 o 599 d.C. Gli ultimi tre numeri devono essere stati aggiunti in un momento di poco successivo a questa data, mentre il maggior numero può essere datato al 580/81.⁶ Sempre s'incontra Angers come luogo in cui si trovano i fondi di cui si tratta o dove i documenti vengono redatti.

Si registrano soprattutto vendite: di fondi (no. 4, 21 e 27), di uno schiavo (no. 9), di un trovatello (n.o 49) ed anche vendite di se stessi come schiavi (no. 2, 3, 17, 19 e 25) e costituzione in pegno di se stessi (no. 18 e 38); inoltre un baratto (no. 8); donazioni alla sposa prima delle nozze ovvero regali di nozze (no. 1c, 34, 40 e 54), una donazione alla moglie (no. 35), al nipote (di nonno) (no. 36), al figlio (no. 37), al precettore (no. 56) e ad un convento (46); un contratto di prebenda tra padre e figlio (no. 58), un testamento (no. 41) e un contratto di divisione ereditaria (no. 55); mandati (no. 1b, 48, 51 e 52), mutui (18, 22, 38 e 60), un affitto (no. 7), un'unione tra schiavo e schiava di padroni diversi (no. 45) e tra una libera e uno schiavo (no. 59); manumissioni (no. 20 e 23), un divorzio consensuale (no. 57); sentenze a doppia soluzione (no. 10a, 11a, 24, 28-30, 47 e 50a), giuramenti purgatorii (no. 10b, 11b, 15 e 50b), sentenze contumaciali (no. 12-14 e 16) e ricomposizioni di lite (no. 5, 6, 26, 39 e 42-44).

Le ventiquattro formule per i documenti processuali sono testimonianza del diritto processuale franco vigente, mentre le quarantuno formule sui negozi di diritto sostanziale si riferiscono alla *lex Romana*,⁷ da intendersi come *Lex Romana Visigothorum*. I mutui erano privi di interessi, evidentemente per imposizione della Chiesa. Invece il creditore poteva utilizzare il pegno a garanzia, senza che i vantaggi conseguiti con questo, gli utili, fossero messi in conto sulla somma a debito (no. 38); in caso di necessità poteva utilizzare la persona del debitore stesso (no. 38 ed anche 18). Se la somma non fosse stata

⁴ Ed. Zeumer, *MGH Formulae* cit., pp. 1-31 con un facsimile di fronte a p. 1. Letteratura in: D. LIEBS, *Gallien* cit., p. 191 n. 329; v. anche ivi pp. 191-99.

⁵ Hessische Landesbibliothek, Ms. D 1.

⁶ Così W. BERGMANN, *Die Formulae Andecavenses, eine Formelsammlung auf der Grenze zwischen Antike und Mittelalter*, *Archiv für Diplomatik* 24 (1978) pp. 1-53, ivi pp. 3 s.; e ID., *Verlorene Urkunden des Merowingerreichs nach dem Formulae Andecavenses*, *Francia* 9 = 1981 (1982) pp. 3-56, ivi pp. 7-15.

⁷ Esplicitamente no. 40, 41 in fine (allusione a LRV INV 4, 1 in fine?), 46, 54 e 58, ma questo in verità sarebbe incompatibile con la *patria potestas*, se fosse presa sul serio.

puntualmente restituita, in due formule (no. 38 e 60) il capitale a debito si raddoppiava; nel caso peggiore vi era la minaccia della resa in schiavitù del debitore e di sua moglie per sempre (v. no. 17, 19 e 25), questo non certamente sotto influenza franca; però si osserva sempre una evoluzione verso usi primitivi del diritto, che subentrano, ogni qualvolta una comunità è troppo debole, a far valere il diritto veramente vigente, che dovrebbe tutelare anche i membri deboli. In altri casi si percepiscono influssi di concetti giuridici franchi.

2. Il formulario di Cordova

Un manoscritto lacunoso, proveniente da Oviedo nel Nord della Spagna, risalente all'inizio del XII secolo, conteneva⁸ documenti sulla storia di Spagna, che il vescovo stesso aveva redatto o collazionato, tra cui un'antica raccolta di formule, che si era formata a Cordova nel Sud della Spagna tra il 616 e il 620 d.C.⁹ Sono contenuti, spesso solo frammenti, quarantasei numeri. Le formule riguardano manumissioni (no. 1-6), donazioni alla Chiesa (no. 7-10), vendite (no. 11-13), regali di nozze (no. 14-20), testamenti ed altre disposizioni *mortis causa* (no. 21-26), tra cui due testamenti di coniugi (no. 23 e 24); due baratti (no. 27 e 28), altre donazioni (no. 29-31), una vendita di se stesso (no. 32), una divisione ereditaria (no. 33), una emancipazione (no. 34), due prestiti agrarii (no. 36 e 37), due mutui (no. 38 e 44), una transazione di espiazione per rapina (no. 35, lacunoso), verbali di un giuramento di testimoni (no. 39) e di una lite su un bene compresa la sentenza (no. 40), mandati processuali (no. 41-43) e due richieste da parte di monachi di essere accolti in un convento (no. 45 e 46).

Stilisticamente le formule sono pretenziose; sono più simili ai testi giuridici bizantini e dell'ostrogoto Cassiodoro che alle formule franche. All'inizio vi è un dettagliato preambolo, la cosiddetta *arenga*, in cui sono piacevolmente formulati luoghi comuni cristiani o più in generale umani.¹⁰ Così in entrambe le formule di vendita, integralmente conservate, all'inizio si sottolinea che una vendita è vincolante anche senza registrazione, ma è più sicura se viene fissata per iscritto.¹¹ Molto frequentemente vi è un collegamento al diritto romano, con paroloni privi di contenuto;¹² d'altronde non è raro un collegamento alla

⁸ Non esiste più, ma esiste in Madrid, Biblioteca Nacional 1346 (olim F 58), una copia dal XVI s., ivi ff. 75-90; lacunosa è l'altra copia nel ms. 1622.

⁹ Ed. Zeumer, *MGH Formulae* cit., pp. 572-95. Letteratura in: D. LIEBS, *Gallien* cit., p. 196 n. 354; v. anche ivi pp. 196-99.

¹⁰ V. p. e. l'inizio di no. 2, 3 e 4 (manumissioni).

¹¹ V. l'inizio di no. 12 e 13 (vendite); simile i due baratti: no. 27 e 28.

¹² V. la clausula stipulatoria in fine del no. 1, 6, 7, 24, 33, 36, 37, 41, 44 e 45; ricorso ad una *lex Aquilia* o *Aquiliana* in no. 1. 6. 7 e 20 (su cui v. CTh 2, 9, 2, non recepito nel Breviario); *ex lege Papeam Popeam et ex legem Iuliam, quae de maritandis ordinibus lata est*, anche *legum solemnitas et Iulia decrevit auctoritas* nei regali di nozze, no. 14, 15, 18 e 19; l'inizio dopo l'*arenga* in no. 21 e 22; la clausula codicillare nei *testamenta*, no. 21 e 22.

concezione giuridica dei Goti.¹³ Anche qui coloro che sono oberati da debiti o che vivono nella miseria più nera si vendono come schiavi. Ciò viene legittimato da uno passo della *Lex Romana Visigothorum*, che è stato tuttavia frainteso.¹⁴ Concetti giuridici gotici emergono anche quando si parla di *comparanda mercatio* in un regalo di nozze (no. 18); ricorda la vendita della sposa.

3. Il formulario di Marcolfo

Alla fine del VII secolo d.C. il monaco Marcolfo, su ordine del vescovo Landerico, forse di Meaux a circa 50 km ad est di Parigi, compose una raccolta di novantadue formule in due *libri*. È stata tramandata in tre manoscritti del IX secolo. Due contengono oltre a questa altri testi di diritto salico-franco e romano, il terzo nient'altro.¹⁵ Il manoscritto Parigi 4627 contiene anche la lettera dedicatoria al vescovo. In questa Marcolfo dice in fine, che da una parte ha utilizzato negozi che già da tempo erano in uso nel luogo in cui risiedeva e dall'altra ha composte nuove formule. Per ogni singolo brano ha formulato un breve titolo, da cui ha ricavato un indice, che è posto all'inizio di ogni libro. Non è riconoscibile un ordine sistematico, ma un ordine associativo.

Il diritto sostanziale di queste formule è in tutto franco, ma sono presenti anche modi di dire di diritto romano, condizionati evidentemente dalla tradizione ecclesiastica. Tuttavia il primo libro con quaranta formule per documenti regi è privo di riferimenti al diritto romano; segue il diritto salico-franco, per quanto se ne possa stabilire l'influenza. Nel secondo libro con cinquantadue formule per registrazioni private si trovano collegamenti al diritto romano. Così, sempre nel secondo libro, l'*arenga* della formula per un regalo di nozze (no. 15) inizia con le parole *De disponandis maritandisque ordinibus* che ricordano la *Lex Iulia de maritandis ordinibus*. Nella vendita di terreni (no. 19) viene sottolineato nell'introduzione che la forma scritta non è di per sé necessaria, se l'acquirente ha pagato e l'oggetto della vendita gli è stato consegnato. Questa è una reminiscenza della vendita consensuale romana, seppure entro stretti limiti. E a chiusura della formula si trova una clausola stipulatoria, così come a conclusione delle formule di altre vendite (no. 22), dei due baratti di terreni (no. 23 e 24), di un prestito agrario (no. 39), di un'aggiudicazione di un fondo ad uno schiavo (no. 36), di varie donazioni (no. 4, 6 e 9-11) e manumissioni (no. 32 e 52).

¹³ V. soprattutto no. 20 e confer *Lex Visig.* 3, 1, 5; no. 27 e LV 5, 4, 1 (*Antiqua*); no. 35 e 39 e LV 8, 1, 5 e 2, 1, 25; e no. 40 e LV 2, 3, 4 e 6, 2, 5.

¹⁴ V. la citazione di LRV PS 2, 19, 1 in no. 32.

¹⁵ Leida, *Bibliothek der Rijksuniversiteit* 114, ff. 96-158 (Parigi, BN 4629, originariamente era la seconda parte dello stesso ms.), con *Epitome Aegidii*, *Lex Salica* e capitolarî franchi; Parigi, BN 4627, ff. 59^v – 125^r, con *Lex Salica* e formule di Sens; e Parigi, BN 10756, un manoscritto raccoglietico, da cui la prima parte, solo. Edd.: K. ZEUMER, *MGH Formulae* cit., pp. 32-106 con facsimile dal ms. Parigi 4627 di fronte a p. 34; e A. UDDHOLM, *Marculfi formularum libri duo*, Uppsala 1962. Letteratura in: D. LIEBS, *Gallien* cit. p. 199 n. 368; ed ivi pp. 199-201.

La raccolta contiene anche due modelli di verbali per la registrazione di donazioni e disposizioni di ultima volontà a favore della chiesa davanti al *defensor* e alla *curia* della città (no. 37 e 38), il primo intitolato *Gesta iuxta consuetudine Romanorum, qualiter donationes vel testamenta legentur*. Ciò significa che anche nella già franca Parigi sopravviveva ancora un'amministrazione romana, ma si dice anche che lo stesso Marcolfo non era da annoverare tra i Romani. Egli esprime persino un sentimento antiromano, quando nella formula per una donazione ad un convento (no. 3) verso la fine dice *Presentem vero donationem nequaquam a curialium vilitate gestis municipalibus alligare curavimus et omnino decernimus, ne aliquando in eam ob hoc casu quisquam valeat repperire*. La chiesa gioca in genere un ruolo importante. E più volte la *Lex Salica* è presa a riferimento;¹⁶ questo è il diritto di Marcolfo e del suo mondo. Tuttavia egli prende anche le distanze da alcune disposizioni del diritto salico-franco; in particolare non accetta che le donne siano escluse secondo questo diritto dalla successione legittima per i beni immobili (no. 12). Questa raccolta rappresenta dunque nella sua essenzialità il diritto salico-franco, ma in singoli punti ricorre anche al diritto romano. Tuttavia non si può definire un diritto comune franco-romano.

Intorno al 760 d.C. si formò nel convento di Flavigny in Borgogna una versione modificata ed ampliata, in particolare con delle formule di Tours, la cosiddetta *collectio Flaviniacensis*.¹⁷ È stata tramandata in un unico manoscritto insieme a testi di diritto ecclesiastico e testi non giuridici, ora è conservata a Parigi.¹⁸ Contiene anch'essa la lettera dedicatoria, in questo caso indirizzata ad un vescovo Eglidulfo. Un manoscritto, che si trova ora a Copenhagen,¹⁹ rappresenta infine una più recente variante di questa raccolta, senza lettera dedicatoria e senza altri testi. Inoltre nei manoscritti più recenti sono presenti varie aggiunte;²⁰ anche esistono estratti ed aggiunte di età carolingia.²¹

4. I due formulari di Bourges

Nella seconda metà, unica ad essere conservata, di un manoscritto di Bourges, che si trova ora a Parigi,²² risalente alla prima metà dell'VIII secolo si trovano²³ i resti di una raccolta di formule, che originariamente conteneva quindici brani. Di questi sono conservati solo gli ultimi cinque, seguiti da un calendario della Pasqua, da un ciclo lunare e simili, che arrivano fino all'anno 721. Le formule devono dunque essere state composte prima, presumibilmente

¹⁶ P. e. I 22, v. *Lex Sal.* 26; ed anche I 13 inizio, v. *Lex Sal.* 46.

¹⁷ Ed. Zeumer, *MGH Formulae cit.*, pp. 107-9.

¹⁸ Parigi, BN 2123, ff. 105^v – 153 con testi di diritto canonico e non giuridici.

¹⁹ Copenhagen, Kongelige Bibliotek, Fabric. 8^o 84, solo.

²⁰ V. ed. Zeumer, *MGH Formulae cit.*, pp. 35 s. e pp. 110-12.

²¹ Ed. di questi Zeumer, *MGH Formulae cit.*, pp. 113-27.

²² Parigi, BN 10 756, un manoscritto raccoglietico, da cui la terza parte, i ff. 62-69 formano il secondo quaternione di un originariamente proprio manoscritto, di cui il primo quaternione è perduto.

²³ Parigi, BN 10 756, ff. 62-64^f. Ed. Zeumer, *MGH Formulae cit.*, pp. 169 s., prefaz. p. 166.

te non molto tempo prima. Quelle conservate riguardano un baratto di fondi cittadini (no. 11), un prestito agrario (no. 12), una donazione dell'intero patrimonio ad un convento (no. 13), una quietanza di restituzione di beni ecclesiastici dati in deposito (no. 14) e una nomina di un arcipresbitero (no. 15). Dopo dieci pagine dal calendario sull'ultima pagina di questo manoscritto, in origine lasciata in bianco, è stata aggiunta una formula datata al 733/34 o 764/65,²⁴ una donazione alla Chiesa.²⁵ Qui e nella donazione ad un convento diventano attivi gli organi amministrativi romani della città, che evidentemente sono ancora vivi.

Un secondo, un imponente manoscritto, in origine di quattrocentocinquanta pagine, proveniente da Bourges del primo IX secolo, di cui i primi tre quarti sono ora conservati a Leida, l'ultimo a Parigi,²⁶ contiene tra l'altro sedici formule di Bourges. Il manoscritto inizia con la rappresentazione delle relazioni parentali di Isidoro fatta nel nono libro delle sue Etimologie. Segue la più diffusa epitome della *Lex Romana Visigothorum*, la *Epitome Aegidii*. Poi vengono le formule, in particolare dalla raccolta di Marcolfo, tra le quali però verso l'inizio è stato inserito un gruppo di sei formule;²⁷ ad esse seguono tre lettere religiose ad un abate Andrea e infine una settima formula.²⁸ Si tratta di manumissioni (no. 8 e 9), suppliche ai re (no. 10-12), tra i quali Lodovico il Pio, nuovo re di Aquitania nel 781 d.C. (no. 11), inoltre un salvocondotto di un ecclesiastico per un omicida condannato all'esilio (no. 13), e una supplica a Carlo Magno, imperatore (no. 14). Alla raccolta di Marcolfo segue un secondo gruppo di otto formule di Bourges²⁹ e poi, su circa centoventi pagine, *Lex Salliana*, capitolari, *Lex Ribuarica* e testi non giuridici. Proprio alla fine del manoscritto c'è ancora una singola formula.³⁰ Le prime quattro riguardano un medesimo regalo di nozze (no. 15 a-d), di cui la terza è datata all'805 d.C.³¹ Le altre quattro (no. 16-19) sono modelli di lettere, prolisse suppliche di beneficenza. Nella formula aggiunta alla fine (no. 7) si tratta dell'invito a dichiarare la perdita di documenti relativi al possesso, che segue il diritto romano. Dodici formule di epistole, che si trovano nel manoscritto di Leida direttamente prima delle formule di Marcolfo,³² sono state edite da Zeumer come appendice alle formule di Bourges.³³

²⁴ Perché inizia *Anno 14. regni domni gloriosissimi regis*, qui dev'essere o Teuderico 4 (= 733/34) o Pipino il giovane (= 764/65).

²⁵ Ed. Zeumer, *MGH Formulae* cit., pp. 170 s., prefaz. p. 166.

²⁶ Leida, Bibl. Rijksuniv., BPL 114, e Parigi, BN Lat. 4629, insieme almeno 450 pp.

²⁷ Ms. di Leida, ff. 98-101^r; ed. Zeumer, *MGH Formulae* cit., pp. 171-74, no. 8-13.

²⁸ Ms. di Leida, ff. 103-104^r, ed. Zeumer, *MGH Formulae* cit., p. 174, no. 14.

²⁹ Ms. di Leida, ff. 161-66, ed. Zeumer, *MGH Formulae* cit., pp. 174-79, no. 15 a-d e 16-19.

³⁰ Ms. di Parigi, f. 56^v, ed. Zeumer, *MGH Formulae* cit., p. 171, no. 7.

³¹ No. 15c: ... *in anno tricesimo quarto regnante domno nostro Carolo rege, et ex eo, Christo propitio, sumpsit imperium, 5. anno incoante ...*

³² Ms. di Leida, ff. 89^r - 91^v.

³³ ed. Zeumer, *MGH Formulae* cit., pp. 179-81, no. 1-12; prefaz. p. 169 ll. 3-5.

5. Il formulario di Tours

Quattro manoscritti provenienti da Tours o in ogni caso dalla Francia, del primo fino al tardo IX secolo, uno al massimo del primo X secolo,³⁴ attestano una raccolta di formule composta a metà dell'VIII secolo a Tours, contenente in origine trentatre formule; dopo ne sono state aggiunte dodici.³⁵ E nel primo manoscritto se ne trovano altre quattro.³⁶ Due di questi manoscritti³⁷ contengono oltre a ciò una *Lex Romana Visigothorum* abbreviata e la *Lex Salica*. Gli altri due contenevano a quanto pare dall'inizio solo la raccolta di formule. I negozi giuridici del nucleo originario delle trentatre formule sono essenzialmente secolari; la Chiesa non gioca nessun ruolo importante, parimenti scarso quello del re. Il redattore era dunque presumibilmente un laico, che lavorava pure per laici, forse un cancelliere di tribunale e notaio. Molte formule si dichiarano a favore del diritto romano e citano dalla *Lex Romana Visigothorum* testualmente e tacitamente. Tuttavia si utilizzano solo le più semplice *Interpretationes* della *Lex Romana Visigothorum*, come tuttavia era usuale allora. Non sempre le citazioni si adattano al contenuto della formula. In parte non è utilizzata neanche la stessa *Lex Romana Visigothorum*, ma solo la più diffusa epitome, la *Epitome Aegidii*. Spesso si dice *secundum legem Romanam* o meglio *ex corpore Theodosiani*.³⁸ Per il diritto di famiglia e successorio si prendono anche formulazioni dalla raccolta di formule di Marcolfo.³⁹

In realtà queste formule derogano abbastanza spesso dal diritto romano. Così viene indicata espressamente la pena di morte in attuazione del diritto romano nel caso di rapimento di una ragazza per sposarla; la pena di morte era minacciata se la ragazza fosse stata rapita con o senza il suo consenso. Eppure avvenuta la celebrazione del matrimonio, *boni homines*, nel caso di rapimento contro la volontà della ragazza anche *sacerdotes*, potevano intercedere e con ciò essere ritenuti coloro, davanti ai quali il matrimonio doveva essere legalizzato. In questo caso era previsto un contratto di espiazione con la ragazza che riceveva dal marito a pieno titolo un ampio fondo (no. 16). Nell'altro caso il contratto di espiazione veniva concluso con i genitori di lei, ma necessariamente entro cinque anni; e i genitori ricevevano solo denaro (no. 32). Le ostentate dichiarazioni a favore del diritto romano sono dunque solo nominali; in realtà ci si rivolgeva spesso al diritto franco.

³⁴ Varsavia, Biblioteka Uniwersytecka, 1 (olim 480), Tours, prima metà ix s., ff. 226-50; Parigi, BN Lat. 10 756, parte 2, Francia, s. ix, solo; Parigi, BN Lat. 4409, Tours, fine ix s., ff. 135-44; e Roma, Vat. Reginae Lat. 852, Tours, s. ix, ff. 1-6 (lacunoso).

³⁵ Ed. Zeumer, *MGH Formulae cit.*, pp. 128-59, no. 1-45. V. D. LIEBS, *Gallien cit.*, pp. 241-47.

³⁶ Ed. Zeumer, *MGH Formulae cit.*, pp. 159-62, no. 1-3 e 8, prefaz. pp. 132 s.

³⁷ Varsavia, Bibl. Uniw. 1, e Parigi, BN 4409.

³⁸ Questo in no. 11, riferimento a LRV IT 5, 8, 1, v. D. LIEBS, *Gallien cit.*, p. 242; v. anche no. 4 e LRV IT 4, 18, 2 e IP 2, 24, 6.

³⁹ V. no. 21 e Marcolfo libro II no. 11; no. 22 e Marcolfo libro II no. 10.

Nelle aggiunte più recenti mancano riferimenti al diritto romano. In queste formule la Chiesa si fa valere in modo più forte. Si trovano più chiaramente sul terreno del diritto franco dell'epoca e del diritto della Chiesa. In un manoscritto parigino del IX secolo,⁴⁰ una rielaborazione ancora successiva aggiunge alle formule del nucleo centrale formule da Marcolfo.⁴¹

6. Il formulario di Clermont Ferrand

Del formulario di Clermont Ferrand, sobborgo di Auvergne, è stato tramandato solo un frammento in un manoscritto del IX secolo;⁴² i primi quarantasei fogli di questo manoscritto contengono estratti dalla *Lex Romana Visigothorum*. La raccolta è stata composta dopo il 761 d.C, anche se ciò è discusso.⁴³ Gli otto brani conservati, nel primo manca l'inizio, nell'ottavo la fine, presentano numerose dichiarazioni a favore del diritto romano. Così una volta si dice *iuxta principum Honorii et Theodosii consulum decretum*.⁴⁴ Si è presupposto una amministrazione comunale organizzata secondo il diritto romano (no. 1b); anche il notariato comunale lavora senza attrito (no. 2a). Si agisce tra Romani e ci si distanzia dai Franchi, poichè una perdita di documenti nella casa padronale dell'emittente nell'area circostante Clermont viene ricondotta alla *hostilitas Francorum* (no. 1a, l. 3), e con ciò si pensa alle campagne militari di Pipino del 760 e 761, con le quali l'Aquitania con l'Auvergne sono state nuovamente inglobate stabilmente nel regno franco.⁴⁵ D'altra parte si utilizza anche qui Marcolfo⁴⁶ e si trattano quattro delle otto formule di *alode* (no. 2a, 3, 4 e 6), un concetto di diritto franco.

Sintesi

I più antichi formulari provengono da città, le quali nonostante la dominazione franca, ad Angers, o meglio visigota, a Cordova, sono organizzate come prima sul modello romano e vivono secondo il diritto romano; tuttavia il diritto romano è solo quello della *Lex Romana Visigothorum* in Spagna come in Gallia. In entrambi i luoghi il diritto germanico s'insinua con forza: tra i Goti il diritto della *Lex Visigothorum*, tra i Franchi il diritto della *Lex Salica*, integrata dal diritto consuetudinario franco. Relativamente presto, un uomo di Chiesa franco compone una propria raccolta di formule, che è evidentemente

⁴⁰ Parigi, BN Lat. 2123.

⁴¹ Ed. delle più interessante: Zeumer, *MGH Formulae* cit., pp. 160 s., no. 4-6.

⁴² Parigi, BN Lat. 4697, ff. 47-54. Ed. Zeumer, *MGH Formulae* cit., pp. 26-31.

⁴³ V. D. LIEBS, *Gallien* cit., pp. 247 s.

⁴⁴ No. 1 a, ll. 13 s. dell' ed. di Zeumer, ma con congetture. Anche no. 3, ll. 14: *secundum legem Romanam*, e s., si riferisce a LRV GE 1 pr. e § 4.

⁴⁵ Convincente K. ZEUMER, *Neue Erörterungen über ältere fränkische Formelsammlungen*, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 11 (1886) pp. 311-58, ivi pp. 336 s.

⁴⁶ L'arenga di no. 3 dipende in parte da *Form. Marc.* libro 2 no. 4, v. K. ZEUMER, *Neue Erörterungen* cit., p. 335.

di diritto franco, anche se contiene reminiscenze di diritto romano, ovviamente bagaglio culturale trasmesso dalla Chiesa. Nelle raccolte dell'VIII secolo di Bourges, Tours e Clermont vengono fatte valere molto spesso e molto chiaramente dichiarazioni a favore del diritto romano, ma nel contenuto queste raccolte sono sempre più imponentemente piene di concetti giuridici non romani, ma piuttosto franchi o nuovi su influsso franco e della Chiesa. E nei secoli successivi si formano raccolte corrispondenti anche nei territori di popolazione franchizzata come Sens⁴⁷ e Laon,⁴⁸ ma anche senza un collegamento a determinate città, si formano raccolte perfino nelle regione di influenza alemanna come Strasburgo⁴⁹ e bavarica come Salisburgo,⁵⁰ così come nei conventi dell'Alsazia, come a Murbach,⁵¹ a San Gallo⁵² e sull'isola Reichenau sul lago di Costanza, in latino *Augia dives*.⁵³

Oggetto delle formule sono nella maggior parte dei casi proprietà terriere, anche vari possessi, schiavi e denaro. Alla base delle formule ci sono certamente negozi reali, che erano stati eseguiti nella città di riferimento.

Detlef Liebs

⁴⁷ *Le Formulae Senones*, ed. Zeumer, *MGH Formulae cit.*, pp. 182-226, Add. pp. 723 s.

⁴⁸ *Le Formulae codicis Laudunensis*, ed. Zeumer, *MGH Formulae cit.*, pp. 512-20.

⁴⁹ *Le Formulae Argentinenses*, ed. Zeumer, *MGH Formulae cit.*, pp. 337 s.

⁵⁰ *Le Formulae Salzburgenses*, ed. Zeumer, *MGH Formulae cit.*, pp. 438-55.

⁵¹ *Le Formulae Morbacenses*, ed. Zeumer, *MGH Formulae cit.*, pp. 329-37.

⁵² *Le Formulae Sangallenses*, ed. Zeumer, *MGH Formulae cit.*, pp. 378-437.

⁵³ *Le Formulae Augienses*, ed. Zeumer, *MGH Formulae cit.*, pp. 339-77.